

RÉPUBBLICA DI SAN MARINO

CONTRATTO COLLETTIVO  
UNICO GENERALE DI  
LAVORO

PER LE AZIENDE ARTIGIANALI  
E I LAVORATORI IN ESSE OCCUPATI

*Periodo di validità anni 1998 - 2001*

**Confederazione Sammarinese del Lavoro  
Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi  
&  
Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi**

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO  
DEL CONTRATTO COLLETTIVO UNICO GENERALE DI LAVORO  
VALEVOLE PER IL SETTORE ARTIGIANATO**

TRA

- L'Unione Nazionale Artigiani della Repubblica di San Marino, rappresentata dal Presidente Dott. Gian Franco Terenzi

E

- La Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Sig. Gilberto Piermattei;
- La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Marco Beccari e dal Segretario Confederale Sig. Maurizio Giardi;
- La Federazione Lavoratori Industria, rappresentata dal Segretario Sig. Giuliano Tamagnini e dal Sig. Enzo Merlini, e dal Segretario Giorgio Felici e dal Sig. Luca Montanari.

Si è stipulato il presente verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Artigianali ed i lavoratori in essa occupati.

**Art. 3 - ACCORDO SUI SERVIZI SOCIALI**

Le Parti concordano la concessione di permessi speciali retribuiti di tre giorni in caso di lutto che coinvolge un familiare entro il primo grado di parentela o di affinità e di due giorni per il lutto che coinvolge un familiare entro il secondo grado di parentela.

Tale permesso attiverà l'intervento finanziario del Fondo Servizi Sociali a copertura totale dei costi retributivi diretti e di quelli indiretti, che vengono forfettizzati nella percentuale del 50% della retribuzione lorda diretta.

**Art. 5 - NORME PER LA DIFESA DELLA SALUTE**

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'art. 5, le Parti concordano di inserire prima degli ultimi due commi, quanto segue:

Il rappresentante dei lavoratori nei termini previsti dalla legge 31/98, nell'ambito dei progetti di cui al presente articolo e nella estensione del concetto di piccola impresa per tutto il settore dell'artigianato (art. 14 comma 3°), potrà beneficiare di n. 5 ore retribuite ogni azienda rappresentata, o n. 1 ora retribuita ogni due dipendenti rappresentati, con il limite massimo (per ogni rappresentante di più aziende) di 25 ore annue cumulabili nell'arco di un biennio.

*H. G. Terenzi*  
Dott. Gian Franco Terenzi

Pagina 1 di 5

*Giuliano Tamagnini*  
*Luca Montanari*

Nota a verbale:

Le parti, prendendo atto della novità normativa dettata dalla legge 31/98, si riservano di valutare l'adeguatezza quantitativa dei permessi di cui sopra, riservandosi di prospettare soluzioni alternative, qualora si verificasse una comprovata necessità.

#### Art. 28 - ASSUNZIONI

Ad integrazione si concorda che il lavoratore, eventualmente posto in CIG, durante la formazione professionale, continua a maturare l'anzianità utile per la definizione dello scaglione retributivo spettante. Resta in essere la norma contrattuale per la quale i primi 22 giorni di CIG devono essere recuperati al fine del completamente della formazione.

#### Art. 32 - ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione e modifica di quanto precedentemente disposto si conviene di perseguire quanto segue:

L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, con il Sabato vacanza.


In aggiunta e ad integrazione della riduzione di orario vigente alla data del 31.12.1997 di 90 ore annuali si concorda che ai lavoratori giornalieri e turnisti saranno riconosciute le seguenti ulteriori riduzioni dell'orario di lavoro in ragione dell'anno alle seguenti scadenze:

- 6 ore a decorrere dal 1.1.1998 (totale 96 ore)  
(già contemplate dal precedente contratto)
- 6 ore a decorrere dal 1.1.1999 (totale 102 ore)
- 6 ore a decorrere dal 1.1.2000 (totale 108 ore)
- 6 ore a decorrere dal 1.1.2001 (totale 114 ore)
- 6 ore a decorrere dal 1.1.2002 (totale 120 ore)

Pertanto, dall'1.1.2001 la Riduzione d'orario ammonterà a n. 114 ore in ragione dell'anno e dal 1.1.2002 la Riduzione d'orario ammonterà a n. 120 ore in ragione dell'anno.

Con riferimento alle specificità produttive del settore dell'artigianato tenendo conto dell'esigenza dell'azienda e dei dipendenti, a livello aziendale, qualora sia opportuno per motivi di produzione e di organizzazione dei servizi non rendere esecutiva la riduzione con il relativo riposo retribuito, le ore di riduzione previste per l'arco dell'anno, tutte o in parte, potranno essere compensate con retribuzione pari al valore delle ore medesima.

Tale riduzione si applica sull'orario di riduzione annuo a parità di salario.



Al fine di creare una minor incidenza possibile sull'attività produttiva, le parti convergono che per le ore di cui sopra - salvo diverso accordo tra le parti - le singole aziende potranno optare tra:

- utilizzo delle medesime, fino a concorrenza delle 40 ore, per ridurre l'orario di lavoro settimanale, previa comunicazione al dipendente;
- la concessione della Riduzione d'orario;
- compensazione delle ore non usufruite.

*NOTA A VERBALE: Tenuto conto delle esigenze di cui sopra, eventuali distribuzioni diverse dell'orario di lavoro dovranno orientarsi verso l'utilizzo, su base settimanale, tramite accordo, a livello aziendale, tra datori di lavoro e lavoratori o rappresentanti degli stessi.*

#### **ART. 37 - LAVORO STRAORDINARIO**

Ad integrazione della precedente norma, si concorda di aumentare al 30% la maggiorazione percentuale prevista per lavoro straordinario effettuato in tutte le giornate feriali comprese tra il lunedì ed il sabato.


#### **ART. 41 - FERIE ANNUALI**

Ad integrazione della norma precedente, si concorda:

A far data dal 01.01.2001 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su 5 giorni, sono pari a 26 giornate, ricomprendendo in esse le 14 ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività" del 6 dicembre 1990.

#### **ART. 46 - SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'**

Per la loro rivalutazione si farà riferimento alla dinamica salariale.



## ART. 51 - RETRIBUZIONE

### AUMENTI RETRIBUTIVI:

Le parti concordano l'aumento annuo, nell'arco della durata contrattuale, che sarà così ripartito:

Anno 1998	+ 4,4;
Anno 1999	+ 4,4;
Anno 2000	+ 4,4;
Anno 2001	+ 3,7;

Gli importi di cui sopra, saranno integrati con la quota retributiva denominata "Politica dei Redditi" nei termini stabiliti dal "Protocollo di intesa sulla politica dei redditi ed incentivazione del lavoro nei settori privati" del 07 agosto 1998.

## ART. 52 - INDENNITÀ PERDITA MONETA E MANEGGIO DENARO

Il lavoratore la cui mansione normale consiste nel maneggio di denaro contante per riscossione o pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad un'indennità pari a:

£. 70.000	mensili con decorrenza	1.1.1998
£. 80.000	mensili con decorrenza	1.1.1999
£. 90.000	mensili con decorrenza	1.1.2000
£. 100.000	mensili con decorrenza	1.1.2001

Detto trattamento non è cumulabile con quanto concesso allo stesso titolo aziendale o individualmente.

## ART. 53 - TRASFERITA

Si concorda di elevare le relative indennità considerando la dinamica salariale.

## ART. 58 - DECORRENZA E DURATA

Si concorda sulla durata quadriennale con decorrenza dal 01.01.1998 e scadenza al 31.12.2001 -.


Il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto collettivo.

Per la parte retributiva, dalla data di scadenza del C.C.U.G.L., ove non sia intervenuto accordo tra U.N.A.S. e le Organizzazioni Sindacali, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari ad un massimo del 50% dell'inflazione dell'anno precedente, e comunque non superiore al 2% -.


San Marino, 07 agosto 1998

Fatto, letto e sottoscritto

C.S.d.L.  
Confederazione Sammarinese  
del Lavoro



U.N.A.S.  
Unione Nazionale Artigiani  
della Repubblica di San Marino



C.D.L.S.  
Confederazione Democratica  
Lavoratori Sammarinesi



www.cdls.sm